



**CITTÀ DI VERCELLI**

**SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE  
SERVIZI PER I GIOVANI E PIANO STRATEGICO**

**CAPITOLATO D'APPALTO**

**CONCESSIONE DELLA PISCINA EX ENAL  
STAGIONE ESTIVA 2016**

# **CAPITOLATO D'APPALTO – SCHEMA PER LA CONCESSIONE DELLA PISCINA EX ENAL – STAGIONE ESTIVA 2016**

## **ART. 1**

### ***Oggetto della concessione***

Oggetto del presente Capitolato è la concessione dell'impianto sportivo comunale Piscina "ex Enal", per la stagione estiva 2016.

Nello specifico è affidata la gestione dei servizi e delle attività necessarie per il funzionamento della **piscina ex ENAL**, -via Tasso, costituita da 1 vasca di dimensioni mt. 33,30 x 21,00, area di contorno delle vasche, solarium, 1 palazzina servizi (spogliatoi, cabine docce, servizi igienici e locali accessori), nonché relative aree di pertinenza.

L'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità delle strutture;

La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria relativa, l'assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica del nuoto nel territorio comunale.

Il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e funzionali degli impianti, di accettarle così come si configurano al momento del presente atto e di riconoscerle incondizionatamente idonee agli usi pertinenti.

La concessione comprende l'espletamento dei servizi di attività natatoria, corsistica, nuoto libero, attività sportiva e ricreativa, di custodia, di direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa, delle pulizie, della manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici assumendo ogni onere e fornitura necessaria per rispettare le prescrizioni previste nel capitolato d'appalto e nella normativa applicabile.

Il Concessionario si assume ogni onere e responsabilità riguardo a permessi, autorizzazioni e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento degli impianti.

## **ART. 2**

### ***Durata***

La concessione dell'impianto avrà inizio dal momento dell'efficacia dell'aggiudicazione e termine il 30 settembre.

Il concessionario garantirà l'esecuzione anticipata del contratto rispetto alla stipula dello stesso in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.L.vo n. 50/2016.

Le attività devono essere realizzate nell'ambito del periodo di durata della concessione, secondo quanto stabilito nel presente capitolato.

### **ART. 3** ***Apertura al pubblico***

L'apertura dell'impianto al pubblico dovrà avere luogo in via indicativa il 1° giugno e terminare il 30 settembre 2016.

L'impianto natatorio in argomento deve essere fruibile dalla generalità dei cittadini.

E' fatto divieto al concessionario di favorire od impedire l'ingresso al pubblico con proprie scelte discrezionali.

Ogni eventuale diniego dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale, sulla base di gravi motivazioni.

Il Concessionario inoltre potrà porre in essere un programma di idonee iniziative sportive e ricreative che ne prevedano il migliore e più ampio utilizzo secondo criteri propri dell'uso pubblico.

Le tariffe d'utilizzo dell'impianto, nonché i regolamenti d'utilizzo dello stesso dovranno essere portati a conoscenza dell'utenza mediante affissione in luoghi ben visibili.

### **ART. 4** ***Orari apertura***

L'impianto dovrà rimanere aperto al pubblico per un minimo di 9 (nove) ore giornaliere continue e cioè dalle 10 alle 19.

Il Concessionario potrà prevedere orari di utilizzo maggiori nell'ambito delle attività sportive e ricreative, nel rispetto della vigente normativa.

### **ART. 5** ***Corrispettivi e attività di somministrazione***

Il Comune riconosce al concessionario, quale corrispettivo, la riscossione delle tariffe relative ai vari servizi, come da deliberazione di G.C. n. 134 del 27.04.2016.

Qualora, per qualsiasi ragione, l'impianto dovesse restare chiuso, nulla è dovuto al concessionario per mancati incassi.

Spettano al concessionario i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all'articolo seguente del presente capitolato.

E' consentita la gestione di eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo il possesso da parte del gestore dei requisiti di legge. Relativamente a queste attività, il soggetto concessionario dovrà assumere le spese interamente o indirettamente riferibili alle medesime (consumi, acquisto attrezzature, manutenzione ordinaria, ecc.). Il Comune di Vercelli per tale attività, non assumerà, sotto nessun aspetto e per qualsivoglia motivo, alcuna responsabilità in merito.

## **ART. 6** ***Pubblicità***

Al concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare attività promozionale e pubblicitaria, riferita alla propria attività gestionale, che sarà sempre affiancata dalla dizione:

### **“CITTA’ DI VERCELLI”**

Il Concessionario potrà inoltre gestire a proprio favore ogni forma di pubblicità all'interno degli impianti, anche per il tramite di avvisi sonori, nel rispetto comunque delle normative ed in conformità alle prescrizioni tecniche in materia.

Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e l'assolvimento di tutti gli oneri delle imposte sulla pubblicità determinati a norma di legge e di regolamento comunale vigenti.

Nulla potrà pretendere il concessionario nel caso l'Amministrazione comunale richieda la concessione di spazi pubblicitari all'interno degli impianti, compatibilmente con le disponibilità degli stessi, per i propri compiti istituzionali.

È fatto divieto di affiggere e/o esporre manifesti, locandine, avvisi, striscioni di contenuto ingiurioso e/o contrario agli elementari principi di civile rispetto delle persone.

## **ART. 7** ***Oneri a carico del Comune***

Il Comune di Vercelli ai fini della messa in pristino dell'impianto Ex Enal per il periodo estivo 2016, realizzerà i lavori relativi alla tinteggiatura delle parti murarie della struttura natatoria e il primo riordino delle aree erbose, mentre sarà onere del concessionario mettere in atto tutte le attività e i lavori necessari per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e le certificazioni funzionali all'apertura e al funzionamento della Piscina nel pieno rispetto della vigente normativa;

## **ART. 8** ***Oneri a carico del concessionario***

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione sono a carico del concessionario:

1. L'assunzione del ruolo di "custode" dell'impianto natatorio comunale e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 2051 del C.C.
2. l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto (aree esterne comprese) necessari all'ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni previste dalla vigente normativa, funzionali all'apertura ed allo svolgimento delle attività natatorie.  
La zona "solarium" dovrà essere interdetta all'uso a cura ed onere dell'affidatario, con continua sorveglianza dell'efficacia della chiusura. E' facoltà del Concessionario proporre all'Amministrazione, a proprio esclusivo onere, l'esecuzione di interventi di adeguamento della balaustra perimetrale del solarium ed ogni altro eventualmente occorrente, al fine di rendere utilizzabile il solarium stesso, previo ottenimento del nulla osta da parte degli enti preposti al controllo;
3. la fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento dell'impianto, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
4. il servizio di vigilanza ininterrotto sull'accesso e sulla permanenza degli utenti con personale in possesso di tutti i requisiti di legge per assolvere tale attività, ed un numero adeguato del personale di salvamento a norma di legge o di disposizioni amministrative, con immediata sostituzione in caso di assenze o con correlativa diminuzione dell'utenza ammissibile in rapporto alla presenza;
5. il servizio di biglietteria;
6. la pulizia e il mantenimento dei requisiti igienico sanitari della vasca della piscina, la manutenzione delle aree verdi, nonché la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera di tutti gli stabili. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
7. la conduzione, manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature;
8. le spese di elettricità, gas, acqua di pertinenza dell'impianto, previa voltura dei relativi contratti a proprio carico;
9. gli oneri e adempimenti igienico-sanitari;
10. l'attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti, gratuitamente, i necessari materiali di primo intervento e soccorso;

11. la costante manutenzione e la disponibilità degli strumenti di rianimazione e degli attrezzi di salvataggio;
12. l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;
13. la costituzione di apposita polizza assicurativa multirischio e della cauzione, come meglio precisato di seguito nel presente capitolato;
14. l'applicazione di tariffe ridotte per le seguenti categorie: portatori di handicap, iscritti al CRAL comunale, anziani ultrasessantacinquenni.

#### **ART. 9**

##### ***Danni***

Il Concessionario ha l'obbligo di identificare coloro che si rendano responsabili di danneggiamenti agli impianti e di farsi dagli stessi risarcire il danno. La mancata identificazione degli autori dei danni o il mancato risarcimento degli stessi non può costituire giustificato motivo di mancata riparazione o riadattamento degli impianti o di carenza di manutenzione.

#### **ART. 10**

##### ***Sicurezza degli impianti, degli utenti e dei lavoratori***

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m. e all'attuazione delle norme di prevenzione incendi. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e sicurezza

Il Concessionario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione in loco onde consentire a quest'ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo con gli stessi.

#### **ART. 11**

##### ***Personale***

Il Concessionario provvede alla gestione delle attività con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa.

In relazione alle risorse umane impegnate nei servizi in oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti tra concessionario e il personale impiegato nella gestione degli impianti.

## **ART. 12** *Sospensione del servizio*

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate durante il periodo di concessione.

Al concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti,
2. per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.

## **ART. 13** *Altri oneri ed obblighi*

Con il presente capitolato il concessionario si obbliga:

- 1) ad osservare le prescrizioni della competente ASL e le ordinanze sindacali di igiene e polizia urbana che saranno emanate anche sotto forma di note di servizio e di semplice corrispondenza;
- 2) ad effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti come specificato all'articolo 8. Resta inteso che l'affidatario provvederà all'acquisto di materiale, prodotti chimici, attrezzature e quant'altro necessario all'effettuazione dei lavori e manutenzioni a suo carico;
- 3) a contrarre, con onere a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose in conseguenza di tutte le attività gestite, in particolare secondo i seguenti massimali:
  - Massimale minimo di € 1,5 milioni per catastrofe
  - Massimale minimo di € 1,5 milioni per persona

- Massimale minimo di € 1 milione per danni a cose
- 4) al rigoroso rispetto delle norme di legge vigenti e dei dispositivi della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- 5) a munirsi dei necessari biglietti di ingresso di vario taglio e delle tessere per gli abbonamenti conservando le matrici per opportuni controlli;
- 6) alla tenuta delle scritture contabili a norma di legge;
- 7) a consentire libero accesso agli impianti al personale dell'Amministrazione comunale per l'espletamento degli accertamenti ritenuti opportuni;
- 8) a provvedere alla custodia degli impianti.

#### **ART. 14** ***Responsabilità***

Il Concessionario è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi, nell'ambito della gestione dei servizi e delle attività.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, da chiunque e comunque causato, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente da quanto svolto, sotto il profilo civile e penale.

#### **ART. 15** ***Penalità***

In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, il Concessionario è passibile di penalità che saranno applicate dal Dirigente del Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico, in relazione alla loro gravità ed a propria insindacabile discrezionalità, da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.000,00 per ogni evento.

In caso di mancata apertura dell'impianto verrà applicata una penale di €. 300,00 al giorno.

L'applicazione di dette penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro 7 giorni dall'avvenuta comunicazione.

La riscossione dell'ammontare delle penalità da parte del Comune viene effettuata mediante versamento in Tesoreria da parte del Concessionario a seguito del provvedimento definitivo del Dirigente. In difetto, si procederà mediante escussione delle necessarie somme dalla cauzione.

#### **ART. 16**



### *Garanzie generali*

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, in relazione alla corretta esecuzione della stessa, il concessionario presta cauzione definitiva, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un valore pari al 10% dell'importo del capitolato (e cioè per € 5.400,00).

La cauzione di cui al comma 1 del presente articolo è mantenuta per tutta la durata contrattuale e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo della gestione;
- del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione della gestione da parte del concessionario, ivi compreso il danno o esborsi vari che l'Amministrazione Comunale dovesse affrontare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegnazione della concessione, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza del concessionario.

La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra Comune e concessionario.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

La cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente quanto indicato per la cauzione provvisoria, ovvero in sintesi: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario si impegna a rispettare le norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali in relazione alle prestazioni minime da assicurare in caso di sciopero al fine di assicurare la continuità nella gestione delle attività e nell'erogazione dei servizi da parte della stessa sulla base di quanto previsto dal presente capitolato.

Il Concessionario adotta ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza:

a) per gli operatori da essa impegnati nella gestione degli impianti in oggetto, in ordine alle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro;

b) per i fruitori dei servizi.

Il Concessionario è tenuto a sviluppare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) relativo alla concessione, secondo quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 17** ***Verifiche e controlli***

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici atti ad accertare la regolarità dell'utilizzo delle strutture.

I suddetti controlli potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso e potranno essere effettuati da personale comunale o da esperti nominati dall'Amministrazione.

A tal fine il personale comunale o incaricato ha diritto di accesso a tutti gli impianti.

#### **Art. 18** ***Risoluzione per inadempimento***

Il contratto, con atto formale, verrà risolto per inadempimento a termine di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per concessionario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi inadempienze di servizio quali l'insufficienza di personale rispetto alla misura o alla qualifica dichiarata in sede di offerta;
- c) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione programmata;
- d) rilevante scadenza del decoro dell'impianto;
- e) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, docce, spogliatoi;
- f) errato trattamento delle acque;
- g) per mancata esecuzione dei progetti/attività ecc. proposti in sede di offerta;
- h) inosservanza delle norme di legge relative al personale.

In caso di risoluzione l'Amministrazione potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento, degli immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio rinunciando il concessionario al beneficio della costituzione in mora e delle ordinarie formalità.

#### **Art. 19** ***Recesso***

Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra situazione non imputabile al concessionario.

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali ed eccezionali cause che rendano impossibile la prosecuzione della concessione.

L'atto di recesso deve essere comunque comunicato a mezzo di Raccomandata A/R all'Amministrazione Comunale. Per tale recesso, ove non sussistano responsabilità dirette gravi e reiterate del Comune, non sarà dovuta al concessionario alcunché e potrà essere ritenuta la cauzione definitiva, per il parziale ristoro dei danni subiti.

#### **Art. 20**

##### ***Revoca della concessione***

Il Comune, può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il servizio/attività concesse.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

La revoca della concessione è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna degli impianti.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

#### **Art. 21**

##### ***Divieto di sub affidamento***

È fatto divieto al concessionario di affidare a terzi o di subconcedere, gli impianti e la gestione dei servizi affidati, oggetto del presente capitolato, tranne l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo il possesso da parte del gestore dei requisiti di legge.

#### **Art. 22**

##### ***Sospensioni e chiusure***

Al concessionario non compete nessun compenso o indennizzo per la sospensione/chiusura dell'attività collegata alla necessità di dare corso a interventi di manutenzione ordinaria (dovuti o meno a temporanee disfunzioni)/straordinaria.

**Art. 23**  
**Controversie**

Tutte le controversie che possono sorgere nell'interpretazione contrattuale ed attuazione della presente concessione, non definite dalle parti, sono devolute al Giudice ordinario, Foro competente di Vercelli, ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Civile.

**Art. 24**  
***Spese, imposte, tasse***

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione scritturazione. Bolli, diritti di segreteria e registrazione del contratto di concessione in oggetto, ivi comprese le eventuali variazioni, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del concessionario.

**Art. 25**  
***Disposizioni finali***

Per quanto non previsto dal presente capitolato, il rapporto tra le parti è disciplinato dal Codice Civile e dalle normative speciali vigenti.